SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 marzo 2008.

Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per l'Efficienza Energetica.

DECRETO 19 marzo 2008.

Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per la Mobilità Sostenibile.

08A02799-*bis* - 08A02799

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Elia a Pianisi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Raffaele Falcone;

Considerato che, in data 25 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolino Bonanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Falcone.

Il citato amministratore, in data 25 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17045 AREA II del 18 marzo 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicolino Bonanni.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02653

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Silwet Velonex».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 novembre 2007 dall'impresa Chemtura Italy S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Silwet Velonex» uguale al prodotto di riferimento denominato Silwet L-77 registrato al n. 13837 con D.D. in data 29 maggio 2007 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Silvet L-77 dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Silwet Velonex» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 maggio 2012 l'impresa Chemtura Italy S.r.l., con sede in via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (Latina) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato SILWET VELONEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa:

Momentive Performance Materials 3500 South State Route 2, Friendly, WV 26146, USA;

Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Olanda), nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemtura Italy S.r.l. - Latina Scalo (Latina), autorizzato con decreti del 7 febbraio 1980/4 ottobre 2006, e confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000;

Diachem S.p.A. - UP-SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14168.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SILWET® VELONEX

Coadiuvante per agrofarmaci in emulsione concentrata

Agente bagnante per erbicidi, fungicidi, acaricidi, insetticidi e regolatori di crescita delle piante.

SILWET VELONEX Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:

Eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato 84% (=850 g/L)

Coformulanti q.b.a 100%

Titolare dell'autorizzazione

CHEMTURA ITALY Srl

VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Chemtura Italy Srl – Via Pico della Mirandola, 8 – 04013 Latina Scalo (LT)

Momentive Performance Materials - 3500 South State Route 2, Friendly, WV 26146, USA

Stabilimenti di confezionamento:

Chemtura Netherlands B.V. – Ankerweg 18 – 1041 AT Amsterdam (Olanda)

Althaller Italia srl - San Colombano al Lambro (MI)

Diachem SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Distribuito da:

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl - Via Pontaccio, 10 – Milano

DOW AGROSCIENCE ITALIA Srl - Via Patrocio, 21 – 20151 Milano

SIPCAM SpA - Via Caroccio, 8 - Milano

Contenuto netto: mL 50-100-150-200-250-500 L 1-5-10

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Silwet Velonex è un tensioattivo organosiliconico non-ionico che migliora la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro adesività sulle piante e che conferisce alla soluzione un effetto antideriva. Con **Silwet Velonex** i prodotti fitosanitari sono meno soggetti al dilavamento causato dalle piogge successive al trattamento ed, in generale, i risultati che si ottengono sono più regolari in tutte le condizioni. **Silwet Velonex** riduce significativamente la tensione superficiale delle soluzione da irrorare, assicurando di conseguenza un'abbondante copertura anche sul fogliame di piante particolarmente difficili da bagnare. Può essere usato come coadiuvante nelle applicazioni di prodotti fitosanitari tramite aggiunta diretta nelle botti di miscelazione. L'aggiunta di **Silwet Velonex** non giustifica alcuna riduzione della dose ad ettaro del prodotto fitosanitario a cui viene miscelato. La determinazione dei volumi di acqua necessari al trattamento dovrà seguire le indicazioni d'uso pertinenti all'agrofarmaco cui **Silwet Velonex** è associato e dipenderà dalla coltura su cui si applica considerando anche la dimensione di questa, la superficie fogliare che deve essere trattata e il tipo di attrezzatura disponibile.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Silwet Velonex viene comunemente usato in miscela con fungicidi, acaricidi, insetticidi, erbicidi e regolatori di crescita delle piante a concentrazioni che variano tra 0,01% e 0,1%, in base al volume di irrorazione, tipo di associazione e coltura da trattare come specificato nella tabella sottostante.

Le prestazioni del **Silwet Velonex** possono essere inferiori se il pH della soluzione da irrorare è eccessivamente alto (sopra il valore 9) o basso (sotto il valore di 5). Prestazioni ottimali si potranno ottenere all'interno di un intervallo di pH compreso fra 5 e 8. Le miscele che contengono **Silwet Velonex** all'interno di questo intervallo di pH dovrebbero essere utilizzate entro 24 ore dalla loro preparazione.

Campi di impiego (secondo le famiglie chimiche testate in miscela):

Colture, Area d'uso	Dose (%)	Nota
Colture industriali (barbabietola da zucchero, mais, cereali in genere, soia) Erbicidi Fungicidi Insetticidi	0,025-0,1%	
Patata, cipolla e cavoli Erbicidi Fungicidi Insetticidi	0,025-0,1%	
Pomodoro Erbicidi Fungicidi Insetticidi	0,025-0,05%	
Fruttiferi/Agrumi Trattamenti invernali con fungicidi Trattamenti primaverili con fungicidi/insetticidi Erbicidi Regolatori di crescita delle piante	0,04-0,05% 0,025-0,05% 0,025-0,05% 0,05-0,1%	
Vite Trattamenti con fungicidi/erbicidi	0,025-0,05%	Nei vigneti non miscelare con prodotti a base di rame. Usare concentrazioni pari a 0,01-0,02 % quando sono stati applicati prodotti rameici nei trattamenti precedenti.
Ornamentali e floricole	0,01-0,025%	In caso di uso di concentrazioni di 0,01% nessuna riduzione del volume d'acqua viene consigliata.

COMPATIBILITÀ

Silwet Velonex è compatibile con

ERBICIDI: Diazine (es.Bentazone), Acido Benzoico (es. Dicamba), Fosfonati (es. Glifosate), Sulfoniluree (es. Rimsulfuron), Piridine (es. Clopiralid), Acidi Fenossicarbossilici (es.MCPA), Arilfenossipropionati (es.Quizalofop etile isomero D).

FUNGICIDI: Tioftalimmidi (es.Captan), Triazoli (es.epoxiconazole), Strobilurine (es.Kresoxim metil), Ditiocarbamati (es.Mancozeb), Fenilimmidi cicliche (es.Procimidone), Amidi (es.Zoxamide), Fenilammidi, composti inorganici (es.Rame, Zolfo)

INSETTICIDI/ACARICIDI: Avermectine (es.Abamectina), Carbammati, Piretroidi (es.Lambda cialotrina), Fosforganici, Regolatori di Crescita (es. Diflubenzuron), Carbazate (Bifenazate)

REGOLATORE DI CRESCITA: Benzylaminopurine (es.6-benziladenina)

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SELETTIVITÀ: Non applicare in miscela con rame nei vigneti quando c'è presenza di vegetazione. Realizzare piccoli test prima di applicare su larga scala nuove miscele o su nuove varietà.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SILWET® VELONEX

Coadiuvante per agrofarmaci in emulsione concentrata

Agente bagnante per erbicidi, fungicidi, acaricidi, insetticidi e regolatori di crescita delle piante.

SILWET VELONEX Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:

Eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato 84% (=850 g/L)

Coformulanti q.b.a 100%

Titolare dell'autorizzazione

CHEMTURA ITALY Srl

VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

TEL. 0773 615210

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Chemtura Italy Srl – Via Pico della Mirandola, 8 – 04013 Latina Scalo (LT)

Momentive Performance Materials

3500 South State Route 2, Friendly, WV 26146, USA

Stabilimenti di confezionamento:

Chemtura Netherlands B.V. – Ankerweg 18 – 1041 AT Amsterdam (Olanda)

Althaller Italia srl - San Colombano al Lambro (MI)

Diachem SpA – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Distribuito da:

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl - Via Pontaccio, 10 – Milano

DOW AGROSCIENCE ITALIA Srl - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

SIPCAM SpA - Via Carocclo, 6 – Milano

SIAPA SRL - Via Caldera, 21 – 20153 Milano

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: mL 50-100 Partita n.:

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A02536

DECRETO 31 marzo 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trinex 250 EW».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 16 ottobre 2007 dall'impresa Makhteshim Chemical Works LTD intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trinex 250 EW» uguale al prodotto di riferimento denominato Nimrod 250 EW registrato al n. 13771 con D.D. in data 2 aprile 2007 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Nimrod 250 EW dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Trinex 250 EW» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva bupirimate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 aprile 2012 l'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd P.O. Box 60, Beer Sheva, Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede in via Falcone, 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante-pericoloso per l'ambiente denominato TRINEX 250 EW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-30-50-100 e litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14074.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRINEX 250 EW

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

Fungicida ad azione diretta per la difesa di melo, pesco, albicocco, vite, fragola, cucurbitacee, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo e rosa in pieno campo contro il mal bianco (oidio)

NIMO 250 Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro	g 23,8 (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a	g 100,0

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL - Via Falcone 13
24126 Bergamo, Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva (Israele)
Distribuito da:
KOLLANT Spa – via Colombo n.77 – Vigonovo, (VE)
AZF Agricoltura srl – via C.Colombo 7/7a – Vigonovo (VE)
Verde Vivo srl – P.zza Petrarca, 7 – Padova (PD)

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Confezioni: ml 10; ml 20; ml 30; ml 50; ml 100, litri 1

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il TRINEX 250 EW è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. Stante la sua azione specifica, il TRINEX 250 EW può essere preso in considerazione nei programmi di lotta integrata.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Melo:	30 – 60 ml/hl
Pesco, Albicocco:	50 – 100 ml/hl
Vite: -da inizio germogliamento a prefioritura -da prefioritura	 0,8 – 1 L/ha 1 – 1,5 L/ha
Fragola:	1 L/ha
Cucurbitacce con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca):	50 – 100 ml/hl
Cucurbitacce con buccia commestibile (Zucchino, Cetriolo, Cetriolino):	100 ml/hl
Pomodoro, Melanzana, Peperone:	200-300 ml/hl
Carciofo:	100-125 ml/hl
Rosa:	150 – 300 ml/hl

N.B. Bagnare abbondantemente. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infestazione.

EPOCA DI INTERVENTO
Melo: in prefioritura (orecchiette di topo). Successivamente ad intervalli di circa 10 giorni a seconda dell'andamento della malattia.
Vite: da inizio germogliamento ad intervalli di circa 10 giorni, a seconda dell'andamento della malattia.
Altre colture: inizio comparsa della malattia. Ripetere i trattamenti a 10 giorni di distanza

COMPATIBILITÀ
È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi impiegati in orticoltura e frutticoltura. È compatibile anche con olio bianco.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può risultare fitotossico per le cv. di melo Gravensteiner e Idared. Su melo, dopo la fioritura, per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 3 giorni per Pomodoro, Peperone, Melanzana, Carciofo, Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino e Fragola; 14 giorni per Pesco, Albicocco e Vite; 21 giorni per Melo.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ed. OTT-07

TRINEX 250 EW

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

Fungicida ad azione diretta per la difesa di melo, pesco, albicocco, vite, fragola, cucurbitacee, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo e rosa in pieno campo contro il mal bianco (oidio)

TRINEX 250 EW Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro	g 23,8 (= 250 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a	g 100,0

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **IRRITANTE**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL - Via Falcone 13 - Bergamo

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva, Israele
Distribuito da:
KOLLANT Spa – via Colombo n.77 – Vigonovo, (VE)
AZF Agricoltura srl – via C.Colombo 7/7a – Vigonovo (VE)
Verde Vivo srl – P.zza Petrarca, 7 – Padova (PD)

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

Taglie autorizzate: ml 10; ml 20; ml 30; ml 50; ml 100

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

08A02537

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio del «Prosciutto di San Daniele» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei

criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio del «Prosciutto di San Daniele» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio del «Prosciutto di San Daniele» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di San Daniele».

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del «Prosciutto di San Daniele» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorre dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 26 aprile 2002, e già confermato al Consorzio del «Prosciutto di San Daniele» DOP, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I n. 26, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di San Daniele».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02639

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Pecorino Toscano».

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» DOP a svolgere le

funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Pecorino Toscano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» DOP, con sede in via Goffredo Mameli n. 17, Grosseto, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Pecorino Toscano».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02640

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Gorgonzola» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Gorgonzola» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Gorgonzola» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Gorgonzola».

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Gorgonzola» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Gorgonzola».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Gorgonzola» DOP, con sede in via Andrea Costa n. 5/C Novara, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Gorgonzola».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02641

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 26 aprile 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Asiago»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Asiago»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» DOP, con sede in Corso Fogazzaro n. 18 Vicenza, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Asiago».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02642

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Montasio»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 26 aprile 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Montasio».

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Montasio»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» DOP, con sede in Vicolo Resia n. 1/2 Codroipo (Udine), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Montasio».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02643

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Provolone Valpadana» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 dell'17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Provolone Valpadana» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Provolone Valpadana» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Provolone Valpadana».

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Provolone Valpadana» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Provolone Valpadana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 26 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Provolone Valpadana» DOP, con sede in Piazza Marconi, n. 3 Cremona, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Provolone Valpadana».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02644

DECRETO 11 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Dauno» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Dauno» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva «Dauno» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Dauno».

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli) individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Dauno» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Dauno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 26 aprile 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Dauno» con sede in via Dante Alighieri n. 27 Foggia, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Dauno».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante

disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02645

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Balasoiu Paul, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per lo svolgimento in Italia, della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, manutenzione e riparazione di impianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il signor Balasoiu Paul, cittadino romeno, in possesso del diploma di ingegnere nel profilo meccanico rilasciato dall'Università tecnica «Gheorghe Asachi» di Iasi (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui alle lettere *a), b), f), g)* dell'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ora art. 107 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella riunione del 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese per l'istallazione e manutenzione di impianti di cui alle lettere *a), b), f), g)* dell'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ora art. 107 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme della CNA - Impiantisti e della Confartigianato;

Decreta:

1. Al sig. Balasoiu Paul, cittadino romeno, nato a Iasi (Romania) il 1° gennaio 1964 è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsbile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, manutuzione e riparazione di impianti di cui alle lettere *a), b), f), g)* dell'art. 107 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46), senza applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02758

DECRETO 20 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Evgen Debevec, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di elettrauto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il singor Evgen Debevec, cittadino sloveno, ha chiesto il riconoscimento della propria esperienza professionale maturata in Slovenia, a norma dell'art. 17 della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo di recepimento del 9 novembre 2007, n. 206, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di elettrauto di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visti in particolare gli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la «Dichiarazione di valore» rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Capodistria in data 23 aprile 2007, dalla quale risulta «che il signor Evgen Debevec ha gestito una propria officina d'auto meccanica ed elettrauto dal 4 febbraio 1994 al 13 gennaio 2007, così come comprovato dalle certificazioni delle competenti

autorità slovene, qui presentate dall'interessato, che attestano l'avvenuto rilascio della licenza d'apertura e l'attestazione di chiusura della stessa»;

Tenuto conto che la suddetta titolarità di licenza di impresa abilitata è idonea e attinente all'esercizio delle attività di cui si chiede il riconoscimento, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella riunione del 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di elettrauto di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Sentito il parere conforme della CNA - Servizi alla comunità e della Confartigianato;

Decreta:

1. Al sig. Evgen Debevec, nato a Postojna il 23 giugno 1959, cittadino sloveno, è riconosciuto, a norma degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esercizio effettivo dell'attività di cui alle premesse quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di elettrauto di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. In virtù della specificità e completezza dell'esperienza, professionale documentata, non si applica alcuna misura compensativa.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02759

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. De Rosa Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'assunzione in Italia della qualità di responsabile tecnico di impresa che svolge le attività di installazione di impianti idrosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il signor De Rosa Vincenzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento di un titolo professionale triennale di montatore di impianti sanitari, riconosciuto a livello federale, dall'UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia), rilasciato dalla scuola professionale Winterthur di Zurigo, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale maturata, in qualità di dipendente dal 1982 in una società del settore di istallazione impianti idrosanitari in Svizzera;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 ottobre 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa posseduta, idonei e attinenti, ai fini dell'esercizio, senza applicazione di misura compensativa, per la sola attività di idraulica lettera *d)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, e non per le restanti lettere *c)* ed *e)*, art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 46, in quanto l'impresa presso cui ha svolto l'esperienza lavorativa, in Svizzera, non risulta essere abilitata per lo svolgimento delle attività di installazione, ampliamento, manutenzione, trasformazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, né di trasporto ed utilizzazione di gas;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta dal signor De Rosa a sostegno di quanto richiesto per il riconoscimento delle suddette lettere *c)* ed *e)*, art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.46;

Visto il parere emesso dalla ulteriore Conferenza di servizi del 7 febbraio 2008 che, esaminata la nuova documentazione prodotta dal signor De Rosa, ha ritenuto che la stessa non modificava nella sostanza la precedente documentazione, e, pertanto, ha confermato il giudizio espresso nella precedente riunione del 22 ottobre 2007, in quanto secondo la legislazione elvetica, come confermato dall'UFFT (Ufficio federale della for-

mazione professionale e della tecnologia) elvetico, in data 22 gennaio 2008, il titolo ottenuto dal De Rosa consente l'installazione e la manutenzione di condotte per l'alimentazione dell'acqua, del gas e dell'aria compressa, e la sola installazione di impianti a gas;

Visto l'art. 137, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380, del 2001, che ha disposto l'abrogazione, per quanto qui rileva, della legge n. 46/1990, e tenuto conto del fatto che le disposizioni recate dalla legge in ultimo citata sono state sostituite a fare data dal 1° gennaio 2008, dalle disposizioni contenute nel capo V del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380;

Ritenuto di dover procedere al predetto riconoscimento alla luce della normativa sopravvenuta;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Impiantisti e Confartigianato;

Decreta:

1. I titoli di cui in premessa prodotti dal sig. De Rosa Vincenzo, cittadino italiano, nato a Gorgoglione (Matera) il 19 giugno 1957, sono riconosciuti quali titoli idonei limitatamente all'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di impresa che svolge le attività di installazione di impianti idrosanitari di cui alla lettera *d)* dell'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02756

DECRETO 29 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Kapo Hazbi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Kapo Hazbi, cittadino albanese, in possesso del diploma di laurea denominato «Diplome» conseguito presso l'Istituto superiore di agricoltura di Tirana (attualmente Università di agricoltura), facoltà di agronomia, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella riunione del 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dalla CNA - Servizi alla comunità e Confartigianato;

Decreta:

1. Al sig. Kapo Hazbi, cittadino albanese, nato a Permet (Albania) il 5 gennaio 1956 è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A02757

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 aprile 2008.

Aggiornamento del costo chilometrico della trazione elettrica nella formula del pedaggio di accesso/utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le direttive europee 440/1991/CEE, 18/1995/CE, 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE in materia ferroviaria, ed in particolare l'art. 17, comma 10, cosi come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel quale si dispone, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003, la vigenza del sistema di determinazione del canone fissato con il decreto del Ministro dei trasporti 21 marzo 2000, n. 43/T, fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 21 marzo 2000, n. 43/T, concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare riferimento all'art. 8, commi 1 e 2 ed all'allegato economico n. 7 che stabiliva il costo chilometrico della trazione elettrica in 0,372 euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 aprile 2003, n. 12/T, «Aggiornamento degli allegati economici e tecnici del decreto 21 marzo 2000, 43/T», con particolare riferimento all'allegato economico n. 7, che, su proposta del Gestore, stabiliva il nuovo valore del costo chilometrico della trazione elettrica in 0,332 euro,;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2006, n. 277, relativo all'aggiornamento del canone di utilizzo dell'infrastruttura nazionale;

Vista la proposta di aggiornamento dell'allegato economico n. 7 dei citati decreti, presentata dal Gestore dell'infrastruttura con nota prot. RFI-AD1AQ011\P\20080000226 del 4 marzo 2008;

Considerato che l'aumento dei costi per l'acquisto dell'energia elettrica dal fornitore nazionale non sono bilanciati dai ricavi della quota di canone relativa all'energia elettrica, comportando delle passività nel bilancio del Gestore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 del decreto legislativo n. 188/03 e dalla delibera CIPE n. 180/1999, l'aggiornamento degli allegati tecnici ed economici al decreto ministeriale 437T, non apporta tipologie aggiuntive di costo per la determinazione del canone, né modifiche della struttura e degli elementi di calcolo del pedaggio, né modifica lo stato di attuazione del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio;

Tenuto conto che la proposta del Gestore dell'infrastruttura, di cui alla citata nota del 4 marzo 2008, reca un valore di costo per l'energia elettrica di trazione pari a 0,357 euro e dunque inferiore di quello già fissato con il decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T e successive modifiche;

Considerato pertanto che la sopra citata proposta è contenuta entro i limiti degli importi già stabiliti durante l'iter procedurale che ha preceduto l'adozione del decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T ed in particolare la delibera CIPE n. 180/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'allegato economico n. 7 del decreto ministeriale 43/T/2000, così come risultante dall'ultima revisione operata con decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2006, n. 277;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato economico n. 7 del decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2006, n. 277, già integralmente sostitutivo di quello di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T e sue successive modifiche, è annullato e sostituito integralmente da quello pari numero allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO ECONOMICO 7

COSTO CHILOMETRICO DELLA TRAZIONE ELETTRICA

Il $Pbasekm^{E}$ è fissato in 0,357 euro.

08A02760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2007.

Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del paese terzo	Indirizzo	Paese terzo
PRODOTTI A.I.CHEM	VIA F.LLI BANDIERA 20 PESCHIERA BORROMEO (MI)	SOCIETA' INNOVA ANDINA S.A.	AV. RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERU'
ASCOR CHIMICI SRL	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	SPECIAL NUTRIENT	2766 DOUGLAS ROAD MIAMI FLORIDA	USA
" "	" "	INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
CARGILL S.R.L.	VIA SAN DANIELE PO 42 SOSPIRO (CR)	CHANGCHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD	886 XIHUAN ROAD CHANGCHUN JILIN	CINA
CASINI E MARANI S.R.L.	VIA VERTOIBA 12/1 REGGIO EMILIA	CHEMACTIVE CO. LTD ZHEJIANG YAOJIANG IMPORT AND EXPORT CO. LTD.	15 HANGDA ROAD , JIAHUA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER HANGZHOU	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F. LI ROSSELLI 3 - MAGGIORA (NO)	YICHANG MUNICIPAL SHENFA FOREIGN TRADE CORPORATION	90 XILING FIRST ROAD YICHANG - HUBEI	CINA
" "	" "	GUANGXI HEZHOU CHEMLAND CO L.T.D.	XIWAN TOWN BABU ZONE HEZHOU CITY GUANGXI	CINA
" "	" "	HPC HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO LTD	RM 902 905 9 F CENTRAL BUSINESS BUILDING N88 FUHUA YILU FUTIAN DISTRICT SHENZHEN	CINA
" "	" "	HPC HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO LTD	SHANGHAI YUANSEN MEDICINE RAW MATERIAL CO.LTD SONGS HAN DISTRICT SHANGHAI 210000	CINA
" "	" "	JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP & EXPORT CO LTD	HEBEI JIHENG CO LTD 368 JIANSHE STREET HENSHUI CITY HEBEI CINA	CINA
" "	" "	SUMIT CHEMICALS LTD	50 UPTRON ESTATE PANKI INDUSTRIAL AREA KANPUR	INDIA
" "	" "	SHANDONG ENBEI GROUP CO LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY_SHANDONG	CINA
" "	" "	LIUZHOU UNION ZINC INDUSTRY CO LTD	N.17 BAIYUN ROAD LIUZHOU GUANGXI	CINA
" "	" "	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO LTD	1 JIANGOI ROAD WUXUE CITY HUBEI PROVINCE	CINA
" "	" "	AMERICAN BIOSYSTEM INC	PO BOX 1523 ROANOKE VIRGINIA 24007	USA
" "	" "	RUBAMIN LIMITED	SINERGY HOUSE SUBHANPURA BARODA 390013 GUYARAT	INDIA
" "	" "	RUBAMIN LIMITED	23, SHREE LAXMI INDUSTRIAL ESTATE VILLAGE DUMIA HALOL 389350	INDIA
" "	" "	RUBABIN LIMITED SYNERGY SUBHANPURA	SYNERGY HOUSE SUBHANPURA VADODARA 390023	INDIA

Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del paese terzo	Indirizzo	Paese terzo
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F.LI ROSSELLI 3 - MAGGIORA (NO)	NAV BHARAT METALIC OXIDE INDUSTRIES PVT LTD	UNIT N. 308/ 309 KONARK SHRAM 156 - TARDEO ROAD 400034 TARDEO MUMBAI	INDIA
" "	" "	MITTAL PIGMENTS PVT. LTD.	A 203 INDRAPRASTHA INDL. AREA, ROAD N°. 5 , KOTA - 324005 RAJ	INDIA
" "	" "	SHANGHAI OPENCHEM CO LTD	N 650 SHENJIALONG ROAD SHANGHAI JINGSHI GROUP CO. LTD XIANGSHI WESTERN ROAD SHITENG DISTRICT ZHUZHOU HUNAN	CINA
" "	" "	ZINCOLLIED SINERGY HOUSE SUBHANPURA	SINERGY HOUSE SUBHAMPURA - BARODA 390013 GUJARAT	INDIA
" "	" "	GREEN MOUNTAIN CO. LTD.	4F, 51SEC.2 CHANG ANN EAST ROAD - TAIPEI	TAIWAN
" "	" "	NANDOLIA ORGANIC CHEMICHALS PVT LTD	36-37, LEVAL II, DEEWAN CENTRE, S.V. ROAD JAGESHWARI MUMBAI 400102	INDIA
" "	" "	SHANGAI JOINT HOPE INTERNATIONAL	RM 520 NO 288 PUDONG AVENUE - SHANGAI	CINA
" "	" "	SHANDONG XINGHUI CHEMICAL, CO LTD	BUILDING MATERIAL CITY, YANGZHAI TOWN ZICHUAN ZIBO SHANDONG	CINA
" "	" "	SHANGAI HENGRUNCHANG INTERNATIONAL TRADING CO LTD	ROOM 706 N 1591 ZHANGYANG ROAD PUDONG SHANGHAI	CINA
CHEMIFARMA S.P.A.	VIA DON E. SERVADEI 16 FORLI'	GLOBAL NATURAL PIGMENTS LIMITED	ZHUCH ZUCHENG PLANT EAST OF MIZHOU ROAD ZHUCHENG CITY SHANDONG .	CINA
DMS NUTRITIONAL PRODUCTS ISTITUTO DELLE VITAMINE SPA	VIA BORGOGNA 5 MILANO	LOMGCOM ENTERPRISE LTD INDUSTRIAL BASE N.11	TIANZHU ROAD HIGH TEC.ZONE HEFEI	CINA
" "	" "	INCASA	RUA SAGUACU 14089221 - 010 JOINVILLE SC	BRASILE
EUROCHEMICALS S.P.A.	VIA EMILIA 92 COLOGNO MONZESE (MI)	COMPANIA MINERARA AUTLAN GARZA GARCIA	GARZA GARCIA	MESSICO
FILOZOO	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	4666 FARIES PARKWAYIL 62525-182 DECANTUR ILLINOIS	USA
" "	" "	BROOKSIDE AGRA LC	.-2768 TROXLER WAYHIGHLAND, IL 62249 ILLINOIS	USA
KEMIMPEX S.R.L.	VIA TRAVERSETOLO 27 BASILICANOVA (PR)	SHANGHAI DESANO VITAMS CO LTD	1479 ZHANGHENG ROAD SHANGJANG HITECH PARK SHANGHAI 201203	CINA
" "	" "	KINGWISH (HONGKONG) LIMITED	RM 2018 HUANHAI MANSION NO 3 DONGHAI MID ROAD QINGDAO	CINA
" "	" "	HEBEI DONGHUA AMINOACID CO LTD	ADD N. 89 SECOND RING ROAD E A. SHIJIAZHUANG	CINA
" "	" "	ZHEJIANG MODICINE CO LTD	18 FL GAIGEYUEBAO MANSION, 60 SIMADUXIANG	CINA
" "	" "	SHANGHAI DESANO VITAMS CO LTD	1479 ZHANGHENG ROAD SHANGJANG HITECH PARK SHANGHAI 201203	CINA

Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del paese terzo	Indirizzo	Paese terzo
KEMIMPEX S.R.L.	VIA TRAVERSETOLO 27 BASILICANOVA (PR)	CIMA HEBEI DONGHUA AMINOACID CO LTD	ADD NO 89 SECOND RING ROAD E, SHIJAZHUANG	CINA
" "	" "	SHANDONG XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD	DONG YING CITY SHAN DONG PROVINCE	CINA
METHODO CHEMICALS SRL	VIA A.M. AMPERE 19/23 NOVELLARA (RE)	AMSAL CHEM PVD ITD	KATAD HOUSE 40020 MUMBAI	INDIA
" "	" "	WESTERN DRUGS LTD	123 CREATIVE INDUSTRIAL ESTATE 40013 MUMBAI	INDIA
SINTOFARM S.P.A.	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	ZHANGJIANG CITY LTD	DONGXIN VILLAGE LEYU TOWN ZHANGJIANG CITY JIANGSU PROVINCE	CINA
" "	" "	SOCIETE' DU DJEBELL DJERISSA	62 RUE IBN BASSAM EL MENZHA IV 1002 TUNIS	TUNISIA
" "	" "	LONGCOM ENTERPRISE LTD	BUILDING INFORMATION INDUSTRIAL BASE 11 TIANZHOU ROAD HIGH TECH ZONE HEFEI ANHUI	CINA
" "	" "	SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO LTD	173 WEST TAIBAI ROAD JINING 272121 SHANDONG	CINA
" "	" "	MANMHOHAN	MANMHOHAN INT. NAGPUR 44016	INDIA
" "	" "	ZHEJIANG UNIVERSITY SUNNY NUTRITION CO LTD	EAST BUILDING INTERNATIONAL GARDEN HANGGZHOU ZHEJIANG	CINA
" "	" "	CHONGQOING CHINABASE	LTD 2ND FLOOR CHONGQOING FOREING TRADE BUILDIN 65	CINA
" "	" "	PHARMEDICAL LIMITED	UNIT 503 5 L SILVERCORD TOWER 2 - 30 CANTON ROAD TST KL HONG KONG	CINA
" "	" "	NORTHEAST PHARM I/E CORP.	N 37 ZHONGGONG BEI STREET SHENYANG TIEXI DISTRICT	CINA
" "	" "	HONG YUAN LTD	11 E/F TIANYUAN BUILDING 508 WENSAN ROAD HANGZHOU ZHEJIANG	CINA
" "	" "	WENZHOU OUHUA TRADE CORP.	14-15 F DEVELOPMENT ZONE BLDG NO 350 YANGDANG WEST RD WENZHOU	CINA
" "	" "	TAOCHEM	A 12 B JIN DU GARDEN 37 DONGHAI WEST ROAD QUINGDAO	CINA
" "	" "	CAPITAL SPRING RESOURCES LTD	RM 4710 THE CENTRE 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG	CINA
" "	" "	WUHAN YIPHARM	A 6 FLOOR XINGCHENG BUILDING NO 176 FAZHAN STREET 430022 WUHAN	CINA
" "	" "	HUBEI GUANJI PHARM. CO LTD	1 JIANGDI ROAD WUXUE CITY HUBEY PROVINCE	CINA
" "	" "	CHANGZOU NIUNTANG CHEMICAL PLANT CO LTD	NIUNTANG TOWN WUJIN CHANGZHOU JIANGSU	CINA
" "	" "	CHONGQING CHINABASE LTD	2ND FLOOR CHONGQING FOREIGN TRADE BUILDING 65 JIAM XIN BAI ROAD JIANGBEI CHONGQUING	CINA

Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del paese terzo	Indirizzo	Paese terzo
SINTOFARM S.P.A.	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	GUANGZHOU LONZA LTD	39 JINHUI ROAD HAIZHU DISTRICT - GUANGZHOU 510288	CINA
" "	" "	SISECAM DIS TICARET A.S.	ISTIKLAL CADDESI N 314 - 80050 BEYOGLU ISTANBUL	TURCHIA
" "	" "	SISECAM SODA LUKAVAC DOO	PRIVA ULICA 1-75300 LUKAVAC	BOSNIA

08A02713

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di sessantacinque società cooperative aventi sede nelle regioni Puglia e Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, degli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. V - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA AGRICOLA TRONCONE	NOICATTARO (BA)	PUGLIA	03895180721	13/07/1988
2	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA " NAZARIO SAURO"	TRANI (BA)	PUGLIA	83000170726	12/08/1953
3	LA RINASCITA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TRANI (BA)	PUGLIA	06115900729	05/02/2004
4	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DIOMEDEA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04103210722	17/01/1990
5	P.R.G.P. PUBBLIC RELATION GROUP PUBBLICENTER P.S.C.	BARI	PUGLIA	05844670728	05/04/2002
6	MARE AZZURRO P.S.C.	BARI	PUGLIA	05417460721	26/10/1999
7	EURODONNA 2000 P.S.C.	CAROVIGNO (BR)	PUGLIA	01855990741	02/07/1999
8	MATER DOMINI COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA	LATERZA (TA)	PUGLIA	90006920731	19/04/1982
9	L'OPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA	CRISPIANO (TA)	PUGLIA	02467890733	06/05/2003
10	T.F. SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	02048200980	09/03/1999
11	I RESTA P.S.C.	TARANTO	PUGLIA	02470110731	26/05/2003
12	ORIONE SOC.COOP.	TARANTO	PUGLIA	02152450736	30/05/1997
13	FUTURA COOPERATIVA SOCIALE	TARANTO	PUGLIA	01094370739	07/03/2000
14	GRUPPO L.O.S.A. LABORAT.ODONTOTECNICO S.APOLLONIA P.S.C.	CRISPIANO (TA)	PUGLIA	02212060731	30/07/1998
15	COOP.A.CI. COOPERATIVA DI LAVORO ANNA CONSOLE	BARI	PUGLIA	01204800724	25/03/1980
16	COOPERATIVA ALBERGHIERA MESSAPICA	CEGLIE MESSAPICO(BR)	PUGLIA	01454700749	24/04/1990
17	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE MAZZINI	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	01442550719	28/01/1985
18	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRAFICA 2000	MATINO (LE)	PUGLIA	03213870755	17/12/1997
19	LA SAPIENZA SOCIETA' COOPERATIVA	MOTTOLA (TA)	PUGLIA	01778780732	09/05/1989
20	RISORSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	06037280721	30/07/2003
21	S.C.I.A PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MATINO (LE)	PUGLIA	03260620756	02/06/1998
22	GAIA 2000 SOC.COOP.	LECCE	PUGLIA	03262960754	03/06/1998
23	SERVICE P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO	SAN CASSIANO (LE)	PUGLIA	03389570759	12/10/1999
24	SAGITTARIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01906610744	10/10/2000
25	GIULIO CESARE SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	BARI	PUGLIA	03982600722	14/02/1989
26	BABY PARK SOC. COOP. EDILIZIA FRA DIP. BABY PARK ED ALTRI	BARI	PUGLIA	00986930725	05/06/1974
27	COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO SURANESE	SURANO (LE)	PUGLIA	03161620756	08/05/1997
28	TRILLY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02375070733	08/06/2001
29	DERUBLA MONTAGGI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CUTROFIANO (LE)	PUGLIA	03606730756	24/01/2002
30	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA APULIA - SOC. COOP.	SAN GIORGIO IONICO (TA)	PUGLIA	00873650733	16/05/1983
31	EURO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ORIA (BR)	PUGLIA	01961680749	06/12/2001
32	PICCOLO SPAZIO PUBBLICITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	05461850728	29/12/1999
33	PUGLIA SALUTE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	03159560725	01/06/1984

34	COOPERATIVA AGRICOLA TERRA NOSTRA SOC. COOP.	CASARANO (LE)	PUGLIA	00347860751	15/09/1975
35	MATER DEI - PICCOLA COOPERATIVA - P.S.C.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	02411880715	12/05/1999
36	ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	CALIMERA (LE)	PUGLIA	03071740751	02/05/1996
37	MARIA SS DI RIPALTA SOC. COOPERATIVA	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	03167930712	11/01/2002
38	SOC. COOP. BAROCCO ONLUS SOLIDARIETA' E RILANCIO COOP.SOC.L	LECCE	PUGLIA	93065710753	23/09/2002
39	COOPERATIVA EDILIZIA LINDOS	OSTUNI (BR)	PUGLIA	00644700742	21/03/1981
40	EDIL FAC 2004 SOCIETA' COOPERATIVA	ORIA (BR)	PUGLIA	02054130741	22/04/2004
41	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DON STURZO	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	01299300713	05/08/1983
42	CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI	GIOVINAZZO (BA)	PUGLIA	02843860723	05/02/1983
43	COOPERATIVA AGRICOLA SARACENIA	LUCERA (FG)	PUGLIA	01708040710	28/03/1988
44	ACLI ADRIA BRINDISI SOC.COOP.	BRINDISI	PUGLIA	01315810745	10/12/1992
45	ALLPLAST SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	04831110723	24/01/1996
46	G.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	01213800616	22/11/1982
47	BASCO SOC.COOP. AGRICOLA	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	01049350612	22/01/1982
48	LA TORRETTA SOC.COOP. AGRICOLA	CELLOLE (CE)	CAMPANIA	01068700614	07/05/1982
49	PARCO DEI DUE PINI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01006960619	08/05/1981
50	EMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	00968270611	07/05/1980
51	COOPERATIVA EDILIZIA 27 APRILE SOC.COOP.EDILIZIA	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	02507980619	08/05/1998
52	SIMSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASERTA	CAMPANIA	02459630618	11/02/1998
53	FUTUR SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	CASERTA	CAMPANIA	01640890610	19/12/1986
54	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01828450617	19/01/1989
55	COOPERATIVA CASANOSTRA	CASERTA	CAMPANIA	93011980617	26/11/1988
56	COOPERATIVA EDILIZIA PANORAMA	S.NICOLA LA STRADA (CE)	CAMPANIA	01819300615	29/09/1988
57	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FERTILIA 90	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	01815880610	06/12/1988
58	COOP.ECOAGRICOLTURA	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	02218540611	09/02/1995
59	ITALCOSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02149340610	03/03/1994
60	ESPERIA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02172130615	16/06/1994
61	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	S.MARIA CAPUA VETERE(CE)	CAMPANIA	02258310610	15/05/1995
62	KOGEKI SOC.COOP.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02089110619	23/06/1992
63	CINQUE C SOCIETA' COOPERATIVA	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	02650640614	29/11/1999
64	COSTRUZIONI NEGRI P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO	VILLA LITERNO (CE)	CAMPANIA	02653020616	19/11/1999
65	COOPERATIVA CASERTA LAVORO P.S.C.	RECALE (CE)	CAMPANIA	02628610616	12/11/1999

08A02711

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo Giava Servizi S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 marzo 2008 il seguente organismo:

Giava Servizi S.r.l. - via Aurelio Saffi, 29 - Milano:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

08A02712

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Silianta»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 849 del 9 aprile 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SILIANTA, nelle forme e confezioni: «50 mg + 60 mg compresse effervescenti» 8 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2 - 38040 Ravina di Trento (Trento), codice fiscale 01420070227.

Confezione:

«500 mg + 60 mg compresse effervescenti» 8 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036517011 (in base 10) 12UF4M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento, via Provina, 2 (produzione confezionamento controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: paracetamolo 500 mg; pseudoefedrina cloridrato 60 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1000 mg; sodio bicarbonato 700 mg; sodio carbonato anidro 300 mg; sorbitolo 296 mg; aroma limone 90 mg; aspartame 20 mg; saccarina sodica 20 mg; simeticone 6 mg; leucina 4 mg; docusato sodico 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati febbrili, specie di origine influenzale, accompagnati da raffreddore o congestione nasale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:

A.I.C. n. 036517011 - «500 mg + 60 mg compresse effervescenti» 8 compresse divisibili;

Classe: «C-bis»;

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione:

A.I.C. n. 036517011 - «500 mg + 60 mg compresse effervescenti» 8 compresse divisibili - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02656

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano».

Nella parte del comunicato concernente «Estratto della determinazione A.I.C./N n. 371 del 14 febbraio 2008», relativa al medicinale «ACIDO VALPROICO OP PHARMA» pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 13 marzo 2008, a pagina 18, al paragrafo «classificazione ai fini della rimborsabilità»:

in luogo di:

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,29 euro:

leggasi:

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,39 euro.

08A02657

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-098) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.